Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 111 del 15 maggio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 115

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 maggio 2007.

Integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15911).

DELIBERAZIONE 3 maggio 2007.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15915).

S O M M A R I O

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 maggio 2007.

Integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberzione n. 15911).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, l'art. 62, comma 3-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, n. 15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539 dell'8 agosto 2006;

Ritenuta la necessità di integrare il regolamento adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in attuazione delle previsioni di cui all'art. 62, comma 3-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerata la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle presenti disposizioni, al fine di consentire alle società di adeguarsi alla nuova disciplina;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, n. 15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539 dell'8 agosto 2006, è integrato come segue:

nel Titolo II, dopo il Capo V è inserito il seguente Capo:

«*Capo V-bis*

CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE
DI DETERMINATE SOCIETÀ

Art. 18-*ter*

Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea.

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) redigano il bilancio d'esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante, secondo le modalità previste dall'art. 2429, comma 4 del codice civile;

b) sottopongano i bilanci di cui alla lettera *a)* a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione europea;

c) rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali, secondo la legislazione ad esse applicabile o volontariamente;

d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all'organo di controllo e al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. L'adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall'organo di controllo della società controllante.

Art. 18-*quater*

Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-*bis* del codice civile;

b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;

d) non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria.

2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera *a)*, forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.

Art. 18-*quinquies*

Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni

1. Le azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità alla politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate dall'art. 66, commi 2 e 3 del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

Art. 18-*sexies*

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 18-*ter* e 18-*quater* si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall'art. 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, e successive modificazioni. Il documento contabile previsto dall'art. 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l'attuazione del piano. Le società con azioni quotate di cui all'art. 18-*quinquies* si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 2007.

3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell'art. 18-*ter* si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 18-*quater* nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione.

4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico nei modi previsti dal comma 2.».

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 maggio 2007

Il presidente: CARDIA

07A04099

DELIBERAZIONE 3 maggio 2007.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;

Visti, in particolare, gli articoli 114, commi 5 e 9, 114-*bis*, comma 3, 117-*bis*, comma 2, 118-*bis*, 124-*bis*, 124-*ter*, 147-*ter*, comma 1, 148, comma 2, 148-*bis*, commi 1 e 2, 154-*bis*, comma 5, 159, comma 7, 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006;

Ritenuta la necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 262 del 2005 e dal relativo decreto legislativo di coordinamento n. 303 del 2006;

Ritenuta la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006, è modificato e integrato come segue:

nella Parte I, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2428, comma 3, del codice civile, dell'art. 42, comma 3, dell'art. 94, comma 3, dell'art. 95, dell'art. 97, comma 2, dell'art. 98, comma 1, dell'art. 100, dell'art. 101, comma 2, dell'art. 103, commi 4 e 5, dell'art. 106, commi 3 e 5, dell'art. 107, comma 2, dell'art. 112, dell'art. 113, dell'art. 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'art. 114-*bis*, comma 3, dell'art. 115, dell'art. 116, comma 1, dell'art. 116-*bis*, dell'art. 117-*bis*, comma 2, dell'art. 118-*bis*, dell'art. 120, comma 4, dell'art. 122, comma 2, dell'art. 124-*bis*, dell'art. 124-*ter*, dell'art. 127, dell'art. 132, dell'art. 133, dell'art. 144, comma 1, dell'art. 147-*ter*, comma 1, dell'art. 148, comma 2, dell'art. 148-*bis*, commi 1 e 2, dell'art. 154-*bis*, comma 5, dell'art. 155, comma 3, dell'art. 159, comma 7, dell'art. 160, dell'art. 165, comma 2, dell'art. 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.»;

nella Parte II, Titolo I, dopo il Capo II è inserito il seguente Capo:

«Capo II-bis

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 28-*ter*.

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked": le polizze di ramo III, previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;

b) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked": le polizze di ramo III, previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

c) "prodotti finanziari di capitalizzazione": i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 28-*quater.*

Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio della sollecitazione ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1, il prospetto informativo redatto in conformità all'art. 28-*quinquies*.

Art. 28-*quinquies.*

Prospetto informativo

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

a) scheda sintetica;

b) Parte I Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;

c) Parte II Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell'investimento;

d) Parte III Altre informazioni.

2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto informativo aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Il prospetto informativo ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli Schemi 9, 10 e 11 di cui all'Allegato 1B.

4. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 5.

Art. 28-*sexies.*

Aggiornamento del prospetto informativo

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso di sollecitazione comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 28-*quater*, dandone tempestiva notizia sul proprio sito internet. Nei casi di variazione di informazioni non significative per la valutazione del prodotto, le imprese possono procedere all'aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 1, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute nei supplementi di cui al medesimo comma 1.

3. Il prospetto informativo aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 è contestualmente pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1.

Art. 28-*septies.*

Obblighi informativi e norme di correttezza

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto e sul proprio sito internet:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell'indice o del valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice o del valore di riferimento ed al rating dell'emittente o del garante.

2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera *a*), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale

obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli Oicr, ovvero ai sensi degli articoli 24-*ter*, comma 3, e 25.

3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, il prospetto informativo, i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, nonché il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili.

4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, sono altresì comunicate ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato.

6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5, possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

7. Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'art. 14, commi 1 e 2.

Art. 28-*octies.*

Annunci pubblicitari

1. Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano l'art. 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'art. 18.

2. Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo.

3. La Consob può richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione.»;

nell'art. 57, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera *d)* del comma 1 contiene:

a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;

b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;

c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.

1-*ter*. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-*bis*, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera *d)* del comma 1 è costituito:

a) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'art. 70;

b) dal documento informativo previsto all'art. 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.

1-*quater*. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* e le eventuali integrazioni almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.»;

nell'art. 65, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per «codici di comportamento»: i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.»;

l'art. 69-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 69-*decies.*

Disposizioni applicabili

I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-*bis*, 69-*ter*, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *f*), 69-*quater*, 69-*quinquies*, commi 1, 2, lettera *a*), e 3, 69-*sexies* e 69-*septies*.";

nell'art. 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate.";

l'art. 80 è abrogato;

dopo l'art. 81-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 81-*ter*

Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5 del testo unico secondo il modello indicato nell'Allegato 3C-*ter*.";

dopo l'art. 84 è inserito il seguente:

"Art. 84-*bis*

Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori

1. Gli emittenti strumenti finanziari, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del Testo unico, redigono un documento informativo in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:

a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;

b) inviandolo secondo le modalità indicate nell'art. 66, commi 2 e 3;

c) pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-*bis*, comma 3 del testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i soggetti indicati nell'art. 152-*sexies,* comma 1, lettere *c*)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell'emittente azioni;

b) i soggetti indicati nell'art. 152-*sexies,* comma 1, lettera *c*)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle società controllate dall'emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che svolgono funzione di direzione delle società controllanti l'emittente azioni;

d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste dal comma 1, lettere *b*) e *c*) delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste nel comma 1, lettere *b*) e *c*), in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.

5. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste nel comma 1, lettere *b*) e *c*):

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti

finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7.

6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità, le informazioni previste nel comma 5, lettere *a*) e *b*), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4.";

dopo l'art. 89 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 89-*bis*

Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento

1. Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:

a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;

b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;

c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. Le società con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e ne mettono a disposizione una copia presso la sede sociale non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i quindici giorni che precedono l'assemblea prevista dall'art. 2364-*bis* del codice civile.

3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate all'art. 66, comma 2.

4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.

5. La relazione indicata nel comma 1 è riportata integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

6. Le società con azioni quotate che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella relazione sulla gestione.

Art. 89-*ter.*

Pubblicità dei codici di comportamento

1. Le associazioni di categoria degli operatori trasmettono alla Consob e alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) informazioni sul grado di rappresentatività dell'associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;

b) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

c) il testo integrale del codice.

2. Le società di gestione trasmettono alla Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

b) il testo integrale del codice.

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 89-*bis*, comma 4, le associazioni di categoria degli operatori e le società di gestione forniscono tempestivamente indicazione delle società con azioni quotate che aderiscono ai codici di comportamento alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni.

4. Le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori pubblicano tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e le relazioni ricevute ai sensi dell'art. 89-*bis*, comma 4.

5. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.

6. Le società di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione, pubblicano in un'apposita sezione del proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, anche mediante collegamento ipertestuale alle sezioni dei siti internet indicate nel comma 4, nonché l'elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici di comportamento.»;

nella Parte III, Titolo II, Capo II, dopo la Sezione VI, è inserita la seguente sezione:

«Sezione VI-bis

CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI FORNITE AL PUBBLICO

Art. 89-*quater.*

Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti quotati

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.

2. L'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;

c) dell'attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.»;

nell'art. 104, al comma 2-*bis*, le parole «Alle società di rating» sono abrogate;

nell'art. 107, al comma 1, dopo la parola «Titolo» sono inserite le parole «e dall'art. 84-*bis*.»;

nell'art. 107, al comma 2, dopo la dizione «84,» è inserita la parola «84-*bis*.»;

nell'art. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'art. 84-*bis.* Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-*bis*, comma 3 del testo unico si intendono quelli a favore di:

a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;

b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.»;

nell'art. 113, al comma 2-*bis*, le parole «Alle società di rating» sono abrogate;

dopo l'art. 144-*bis* è inserito il Titolo seguente:

«TITOLO V-*bis*

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I

NOMINA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 144-*ter*.

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo unico;

e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Sezione II

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 144-*quater*.

Quote di partecipazione

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-*ter* del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

il flottante sia superiore al 25%;

non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Sezione III

ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 144-*quinquies*.

Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art. 144-*sexies.*

Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'art. 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies*, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'art. 2409-*duodecies*, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV

PUBBLICITÀ DELLE LISTE

Art. 144-*septies.*

Pubblicità della quota di partecipazione

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-*octies.*

Pubblicità delle proposte di nomina

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'art. 144-*sexies*, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'art. 66, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'art. 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-*novies.*

Composizione degli organi di amministrazione e controllo

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 144-*decies.*

Informazione periodica

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-*octies* e 144-*novies* riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'art. 89-*bis* o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Sezione V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 144-*undecies.*

Disposizioni in materia di società privatizzate

1. In deroga a quanto previsto dal presente Capo, per le società privatizzate indicate dall'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni dell'art. 4 del medesimo decreto-legge.

Capo II

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art.144-*duodecies.*

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «componente dell'organo di controllo»: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;

b) «sindaco incaricato del controllo contabile»: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'art. 2409-*bis*, comma 3 del codice civile;

c) «amministratore con deleghe gestionali»: l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381 del codice civile;

d) «emittenti»: le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico;

e) «società di interesse pubblico»: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *i)* del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *o)* del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *s)*, *t)* e *u)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

f) «società grande»: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: *i)* occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) «società media»: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : *i)* 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; *ii)* 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) «società piccola»: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-*bis* del codice civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

i) «società controllata»: società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;

j) «incarichi esenti»: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-*terdecies*.

Limiti al cumulo degli incarichi

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Art. 144-*quaterdecies*.

Obblighi di informativa alla Consob

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1.

2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'art. 144-*terdecies*, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

3. Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell'organo di controllo comunica alla

Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

Art. 144-*quinquiesdecies*.

Obblighi di informativa al pubblico

I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'art. 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 4.

Nella Parte III, Titolo VI, il Capo I è sostituito dai seguenti:

«*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 145.

Contenuto del libro della revisione contabile

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'art. 155, comma 3 del Testo unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'art. 155, comma 1 del Testo unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera *a)* del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con l'organo di controllo;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 145-*bis*.

Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile

1. Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore.

2. In conformità agli obiettivi previsti dal comma 1, la società di revisione determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera *a)* del Testo unico.

3. Ai fini previsti dal comma 2, lettera *a)*, la società di revisione acquisisce un'adeguata conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la società che conferisce l'incarico ed il relativo gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno. La società di revisione consulta il precedente revisore per ricevere conferma degli elementi informativi acquisiti e per ottenere ogni ulteriore utile informazione in merito alla società che conferisce l'incarico, nonché al fine di conoscere il numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

4. La corresponsione e la misura del compenso non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un'entità appartenente alla sua rete fornisce o si aspetta di fornire alla società che conferisce l'incarico di revisione, alle società da questa controllate, alle società che la controllano o a quelle sottoposte con essa a comune controllo.

Art. 146.

Documentazione da inviare alla Consob

1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:

a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'art. 159, comma 1 del Testo

unico, contenente l'indicazione della società di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione;

b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile e approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Testo unico.

2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera *b)* del comma 1.

3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'art. 159, comma 2 del Testo unico, i soggetti previsti dai commi 1 e 2 inviano alla Consob la deliberazione di revoca, le osservazioni della società di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni.

6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5.

Art. 147.

Documentazione relativa alle società controllate

1. Per le società controllate dalle società con azioni quotate l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-*ter*, Schema 1.

2. Per le società, non comprese nel prospetto indicato al comma 1, il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dei rispettivi esercizi, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalla società controllante entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dal comma 1.

3. Il prospetto previsto dal comma 1, relativamente agli incarichi di revisione delle società controllate conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione della società controllante, è trasmesso da quest'ultima entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

4. Alle società italiane controllate da società con azioni quotate si applica l'art. 146, commi 5 e 6.

Art. 147-*bis*

Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo

1. Per le società indicate all'art. 165-*bis* del testo unico che risultino controllate dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di una società con azioni quotate, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del medesimo testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte della predetta società italiana, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-*ter*, Schema 2. La trasmissione può essere delegata dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo ad una società italiana da essa controllata.

2. Per le società sottoposte a comune controllo con una società con azioni quotate, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, l'obbligo ivi previsto è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte delle società italiane poste al livello più elevato nelle rispettive catene di controllo, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di queste ultime, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-*ter*, Schema 3. La trasmissione può essere delegata alla società italiana che adempie ai sensi del comma 1.

3. Per le società, non comprese nei prospetti previsti dai commi 1 e 2, il cui controllo sia stato acquisito dalle società italiane ivi indicate nel corso del primo semestre dell'esercizio delle società acquisite, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalle predette

società italiane entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. I prospetti previsti ai commi 1 e 2, relativamente agli incarichi di revisione conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione, sono trasmessi dalle società italiane indicate ai medesimi commi entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Alle società italiane che controllano società con azioni quotate e alle società italiane sottoposte con queste ultime a comune controllo si applica l'art. 146, commi 5 e 6.

Art. 148.

Conferimento dell'incarico da parte della Consob

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo o dalla scadenza di un precedente incarico.

2. Per le società italiane indicate agli articoli 165, comma 1, e 165-*bis* del testo unico il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.

3. La Consob delibera nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 159, comma 6 del Testo unico.

Art. 148-*bis*.

Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione

1. Il provvedimento adottato dalla Consob ai sensi dell'art. 159, comma 5 del testo unico è comunicato immediatamente alla società di revisione e alla società che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax.

Art. 149

Deposito nel registro delle imprese

1. Le deliberazioni previste dall'art. 159, comma 1 del testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l'incarico di revisione.

2. Le deliberazioni previste dall'art. 159, comma 2 del testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 159, comma 5 del Testo unico.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 6 del testo unico sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla società.

Capo I-bis

Incompatibilità

Art. 149-*bis*.

Definizioni

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.

2. La «rete», costituita dalla struttura più ampia — nazionale ed internazionale — cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché:

i) condivisione di utili o costi, o

ii) riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o

iii) condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o

iv) condivisione di una strategia aziendale comune, o

v) utilizzo del medesimo marchio, o

vi) condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.

3. Il «gruppo di revisione» relativo a ciascun incarico è costituito da:

a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:

i) il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 156 del Testo unico;

ii) gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all'incarico;

iii) altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

iv) professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete;

b) coloro che, nell'ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La «catena di comando», da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.

5. L'«ufficio» indica una sede della società di revisione o di un'entità della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività. L'ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera società.

6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente Capo si definiscono «familiari» il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono «stretti familiari» il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.

7. L'«interesse finanziario» è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;

b) strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;

c) obbligazioni e altri titoli di debito;

d) qualsiasi altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;

e) strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.

8. Le «relazioni d'affari» sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

9. La «direzione aziendale» comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'art. 154-*bis* del testo unico e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.

Art. 149-*ter*.

Procedure della società di revisione

1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 160 del testo unico e di cui al presente Capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.

2. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

Art. 149-*quater*.

Interessi finanziari

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi.

Art. 149-*quinquies*.

Relazioni d'affari

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:

a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.

Art. 149-*sexies.*

Influenza sul processo decisionale della società di revisione

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

a) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;

b) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;

c) la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.

Art. 149-*septies.*

Rapporti di lavoro autonomo o subordinato

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-*octies.*

Cariche sociali

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha

conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-*novies.*

Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;

b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-*decies.*

Servizi di consulenza legale

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'art. 160, comma 1-*ter*, lettera *i)*, del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

Art. 149-*undecies.*

Comunicazione delle situazioni di incompatibilità

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 160 del testo unico e dagli articoli 149-*quater*, 149-*quinquies*, 149-*sexies*, 149-*septies*, 149-*octies*, 149-*novies* e 149-*decies*, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l'incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.

2. Qualora la società che ha conferito l'incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.

Art. 149-*duodecies.*

Pubblicità dei corrispettivi

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate.».

Nell'Allegato 1B, sono inseriti gli schemi 9, 10 e 11 (Allegati nn. 1, 2 e 3);

Nell'Allegato 3A, è inserito lo Schema 7 (Allegato n. 4);

Nell'Allegato 3, è inserito l'Allegato 3C-*ter* (Allegato n. 5);

Dopo l'Allegato 5 sono inseriti gli Allegati 5-*bis* e 5-*ter* (Allegati nn. 6 e 7);

Nell'Allegato 6, il testo della nota n. 6 è sostituito dal seguente:

«[6] Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano;

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero;

Fmerc = transazione fuori mercato o ai blocchi;

Conv = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni;

ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna «note» il relativo prezzo di esercizio;

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap);

ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)».

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-*bis* si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007;

le disposizioni previste dall'art. 81-*ter* si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007;

le disposizioni dell'art. 84-*bis* si applicano a partire dal 1° settembre 2007;

le disposizioni previste dall'art. 89-*bis* si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;

le disposizioni previste nella Parte III, Titolo V-*bis*, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo il 1° luglio 2007;

le disposizioni dell'art. 144-*quater*, comma 4, si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;

in sede di prima applicazione si attua la seguente disciplina transitoria:

per le sollecitazioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-*bis* in corso al 1° novembre 2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'art. 28-*quinquies*;

attribuzione di strumenti finanziari:

per i piani approvati antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti, in occasione della decisione dell'organo competente per la loro attuazione, assunta a partire da tale data, pubblicano senza indugio e con le modalità previste dall'art. 84-*bis*, comma 1:

a) le informazioni indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafi 1, 3 e 4 e una sintetica descrizione delle informazioni contenute nel paragrafo 2 del medesimo Schema, se tali informazioni sono oggetto di decisione in tale occasione ovvero sono comunque disponibili e non sono state già pubblicate in precedenza;

b) le informazioni contenute nella tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A.

per i piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti pubblicano, entro 15 giorni da tale data, le informazioni previste nel precedente alinea, lettera *a)*, ove disponibili e non già pubblicate, e le informazioni contenute nella sezione 1 dei quadri 1 e 2, della tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A, con riferimento ai seguenti strumenti oggetto dei piani:

a) opzioni assegnate non scadute che non siano state ancora esercitate dai destinatari;

b) strumenti finanziari, diversi dalle opzioni, assegnati per i quali sussiste ancora il vincolo, stabilito dall'emittente, di vendita a terzi da parte dei destinatari;

limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo:

i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-*terdecies* e 144-*quaterdecies*, entro il 30 giugno 2008;

per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 giugno 2008, entro i trenta giorni successivi a tale data comunicano, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all'art. 144-*quaterdecies*, comma 1;

per la prima informativa al pubblico, l'elenco di cui all'art. 144-*quinquiesdecies* è allegato alle relazioni sull'attività di vigilanza, redatte ai sensi dell'art. 153, comma 1 del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008;

revisione contabile:

le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-*bis* a 149-*undecies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'art. 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

le società che hanno conferito l'incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell'art. 149-*duodecies* in occasione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio in data successiva al 30 giugno 2006;

le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all'art. 165-*bis* del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 147-*bis*, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007.

III. Le disposizioni dell'art. 89-*quater* si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31 dicembre 2007.

Roma, 3 maggio 2007

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO N. 1

SCHEMA 9

Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked [1]

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica di sottoscrizione di* <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

> *«Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:*
>
> - *Scheda sintetica*
> - *Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;*
> - *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento;*
> - *Parte III – Altre informazioni»*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ... ».*
>
> *«Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.*
>
> ***La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.***
>
> *Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».*

Inserire in basso la seguente frase:

> *«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

---

[1] Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). Le informazioni tra parentesi quadre devono essere inserite solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano collegate a OICR, in alternativa alle informazioni previste per i fondi interni.

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

Scheda sintetica relativa a <inserire la denominazione commerciale del prodotto>***, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto dalla*** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>».

Inserire la frase: «***La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo***».

Le caratteristiche del prodotto	
Struttura	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso di vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
Durata	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.
Premio	▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Specificare che i premi versati al netto dei costi sono investiti in quote di fondi interni ovvero di OICR armonizzati / non armonizzati (capitale investito). ▪ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato[2] in: 1) investimento finanziario in quote di fondi interni/OICR (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).
Investimento finanziario	▪ Indicare la denominazione e la categoria di appartenenza dei fondi interni/OICR oggetto di investimento; nonché le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investono. ▪ Se il contratto prevede tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito, descrivere sinteticamente gli obiettivi e le modalità.
Finalità dell'investimento	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione ai potenziali sottoscrittori del contratto

[2] Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

Orizzonte temporale minimo di investimento	Indicare l'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione allo stile di gestione, al livello di rischio del portafoglio di investimenti connesso al contratto, nonché ai costi e penalità in caso di riscatto anticipato
Grado di rischio dell'investimento	Indicare il grado di rischio dell'investimento finanziario per ognuno dei fondi che possono essere oggetto di investimento in termini descrittivi[3].
Garanzie	Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione e/o rendimento minimo del capitale investito Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: ***"L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito".***
	Il rimborso dell'investimento
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)	Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato moltiplicando il numero delle quote di fondi/OICR detenute per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione).
Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza. ▪ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato moltiplicando il numero delle quote di fondi/OICR detenute per il valore unitario delle stesse alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti. Riporate la seguente frase: ***"In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito".***
Opzioni	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i relativi termini di esercizio
	Le coperture assicurative per rischi demografici ***(cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005)***
Caso morte	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa)
Altri eventi assicurati	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato (se persona diversa) (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata)
Altre opzioni contrattuali	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.

[3] Il grado di rischio deve essere espresso secondo la seguente scala: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel par. 5, punto e.4).

I costi del contratto	
Spese di emissione	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi)
Costi di caricamento	Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato
Costi delle coperture assicurative	Indicare i costi delle coperture assicurative (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
Costi di gestione dell'investimento finanziario	Indicare le diverse tipologie di costi di gestione dell'investimento finanziario (commissioni di gestione del fondo interno/OICR e di commissione di *performance* laddove prevista) Indicare l'eventuale costo connesso alla garanzia prestata dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto
Altri costi	Indicare gli eventuali altri costi a carico dell'investitore-contraente o del fondo, la loro natura e le ragioni economiche sottese

Il costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di costo annuo

Riportare la seguente frase:

«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei fondi di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale».

- L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:
  1. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul *cash-flow* dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio, nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del d. lgs. 209/2005;
  2. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo *cash-flow* dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del d. lgs. 209/2005. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le commissioni di gestione ed ogni altro onere gravante sui fondi, nonché i costi in caso di riscatto.

Qualora al contratto possano essere abbinate coperture complementari c/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento al premio al netto anche delle predette coperture. Per i fondi che investono in OICR devono essere considerati i relativi oneri sulla base della loro incidenza media storica negli ultimi 3 anni. Gli oneri da impiegare nelle proiezioni, che devono tener conto delle commissioni di ingresso e di uscita oltre che delle commissioni i gestione, sono determinati sulla base del rapporto tra i costi degli OICR movimentati negli ultimi 3 anni solari e la somma delle relative giacenze medie annue. Nei casi in cui il fondo abbia un periodo di operatività inferiore a 3 anni, il calcolo viene effettuato per tale minor periodo. In fase di prima applicazione, e per gli esercizi 2005 e 2006, le imprese possono utilizzare, in alternativa, la media sugli ultimi tre esercizi dei costi degli OICR rilevati alla data di valorizzazione della quota di fine esercizio.

Nella determinazione dell'indicatore sintetico non sono da ricomprendere gli eventuali costi di *overperformance* e di *switch* gravanti sui fondi interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente.

Qualora siano previsti *bonus* o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il "Costo percentuale medio annuo" viene determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione.

Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a

parametri esterni da assoggettare a stima (ad es: inflazione).

Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale.

Le imprese devono rappresentare in **tabelle esemplificative** l'andamento dell'indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili:

1. **livelli di premio**:
   - 1.1 caso di premio periodico: € 1.200, € 3.000 annui;
   - 1.2 caso di premio unico: € 10.000, € 25.000,
2. **durata**:
   - 2.1 un anno;
   - 2.2 due anni;
   - 2.3 cinque anni;
   - 2.4 dieci anni;
   - 2.5 venticinque anni

Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia, nei casi in cui l'importo minimo sia compreso nell'intervallo tra il valore minimo e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest'ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire due diversi sviluppi dell'indicatore di costo.

Per i contratti la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l'impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista.

Se l'impresa propone diverse tipologie di fondi caratterizzate da diversi profili di rischiosità, al fine di garantire la sinteticità della Scheda devono essere rappresentati i costi dei profili di rischio selezionando un fondo tra quelli presenti nelle categorie a) Basso – Medio Basso – b) Medio –Medio Alto c) Alto – Molto Alto.

Nei casi in cui l'indicatore risulti funzione del sesso e dell'età dell'assicurato, le tabelle devono essere elaborate in base ad un individuo di sesso maschile di 40 anni di età.

Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: ***"Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al ……… annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale."***, indicando il dato medio dell'*interest rate swap* a 10 anni (denaro-lettera) rilevato nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno precedente la pubblicazione del Prospetto.

Il diritto di ripensamento	
Revoca della proposta	Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente
Recesso dal contratto	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: ***«In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo»***.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO- INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinviare alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario in quote di fondo interno/OICR, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che il valore del capitale investito in quote del fondo interno/OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 12 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO *UNIT LINKED*

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto. Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare. Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari[4].

4.2 Durata del contratto. Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento. Indicare l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione allo stile di gestione, al livello di rischio del fondo connesso al contratto, nonché ai costi e alle penalità in caso di riscatto anticipato.

4.4 Versamento dei premi. Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la scomposizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario in quote di fondi interni/OICR (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento e la copertura assicurativa dei rischi demografici, diversi dal caso vita, previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) non concorre alla formazione del capitale investito[(5)].

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati al netto dei costi e della componente per coperture assicurative sono investiti in quote di fondi interni ovvero di OICR armonizzati / non armonizzati (capitale investito). Evidenziare che il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle quote del fondo prescelto.

Indicare gli eventuali criteri di allocazione, a scelta dell'investitore-contraente, tra i diversi fondi interni/OICR oggetto di investimento.

[4] Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

[5] Esplicitare le modalità di acquisizione dei premi per le coperture di puro rischio. Nel caso in cui il premio di rischio venga acquisito dall'impresa attraverso il prelievo su base individuale di quote, indicare che l'impresa fornisce annualmente la comunicazione al contraente del prelievo di volta in volta effettuato.

5. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO[6]

Indicare la denominazione del fondo/OICR (e il codice ISIN, se esistente) [nel caso di OICR, la sede legale, la nazionalità e l'eventuale gruppo di appartenenza della Società di gestione].

a) qualifica del fondo[7] (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: "**Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito**";
b) categoria del fondo[8]
c) valuta di denominazione
d) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo[9].

e.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

e.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

e.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

e.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;

---

[6] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

[7] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

[8] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Ania [Assogestioni] di appartenenza.

[9] Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel par. 5, punto e.4.

f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

[Nel caso di OICR con garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.]

Nel caso di "fondi a gestione protetta" indicare le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (par. 4 e 9.1)[10];

g) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

6. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO (EVENTUALE)

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.),

[10] Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO DELL'INVESTIMENTO NELLE QUOTE/AZIONI DI UN OICR A GESTIONE PROTETTA	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento atteso è negativo e la protezione non si realizza.	%
Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione si realizza.	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Specificare altresì che l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote [o azioni] dei fondi interni/OICR e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un capitale inferiore ai premi versati.

Rinviare alla Parte III, Sezione A, par. 3, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO/COMPARTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento del fondo/comparto (c.d. "benchmark"). Il *benchmark* prescelto per i fondi interni dovrà essere conforme ai principi previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita[11].

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale e spiegarne il significato economico.

8. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Nel caso di investimento in quote di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive di ciascuna classe emessa rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al regolamento dei fondi interni/OICR. Per i relativi oneri rinviare al par. 14.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA (CASO VITA)

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Rinviare al par. 14 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito:

- indicare il/i soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni;
- illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

Specificare, nell'ipotesi in cui l'impresa non fornisca alcuna garanzia, che l'investitore-contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del fondo oggetto di investimento.

10. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

[11] Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 14.1.5. Rinviare al par. 18 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

Indicare nel caso di crediti di imposta presenti nel fondo le modalità operative di attribuzione all'investitore-contraente.

11. OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

12. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

12.1 Copertura assicurativa caso morte. Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto **(caso morte)**, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

12.2 Altre coperture assicurative. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati[12], evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

***

Rinviare alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative,

[12] Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'inabilità di lunga durata (cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005).

specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

13. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni contrattuali in caso del verificarsi di un evento assicurato di cui ai par. 12.1 e 12.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

14. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

14.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

14.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

14.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

14.1.3. COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, e illustrare le ragioni economiche sottese.

14.1.4. COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (EVENTUALE)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazioni (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

14.1.5. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

14.1.6. COSTI DI *SWITCH* (EVENTUALE)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di *switch* tra i vari fondi/comparti.

14.2. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Indicare, in forma tabellare, i seguenti **costi** gravanti sul fondo interno/OICR:

a. oneri di gestione[13];
b. commissioni di incentivo (o di *performance*);
[**c.** costo della eventuale garanzia prestata;]

---

[13] Precisare la periodicità di prelevamento dal patrimonio del fondo. Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'informazione deve essere integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale. Nei casi in cui sia consentito alle imprese di assicurazione l'addebito di tali commissioni mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, deve essere indicato il dato percentuale corrispondente al controvalore complessivo delle quote prelevato su base annua.

d. nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle relative commissioni di sottoscrizione (o rimborso) e di gestione, nonché dell'eventuale commissione di incentivo (o di *performance*);
e. altri costi previsti dal regolamento/statuto del fondo/OICR.

* * *

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai distributori con riferimento ai costi di cui ai par. 14.1 e 14.2[(14)]. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

15. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore, in termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 14.1 e 14.2, precisandone la misura massima applicabile.

16. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III per un dettaglio informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E *SWITCH*

17. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

17.1 Modalità di sottoscrizione. Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione, le modalità e la tempistica di conversione dei premi in quote.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 8, per ulteriori informazioni.

17.2 Modalità di revoca della proposta. Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1.

[14] La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

17.3 Diritto di recesso dal contratto. Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto[15].

18. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto[16],[17]. Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 9, per ulteriori informazioni.

19. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. *SWITCH*)

Indicare l'eventuale facoltà per il contraente, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando al par. 14.1.9 per gli eventuali costi da sostenere. Indicare, altresì, la possibilità di effettuare versamenti successivi di premi in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 10, per ulteriori informazioni

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

21. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

---

[15] Qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso l'impresa tenga conto dell'andamento del valore delle quote attribuite all'atto della sottoscrizione, precisare che al contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al par. 14.1.1 e del premio per il rischio corso.

[16] In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

[17] Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, *fax* e *e-mail*) dell'ufficio dell'impresa si assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

22. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota (al netto degli oneri a carico del fondo), con indicazione dei quotidiani e del sito *Internet* sui quali il valore è pubblicato.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del *turnover* di portafoglio dei fondi interni/OICR cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto nonché le informazioni relative ai fondi/comparti di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione del fondo, nonché il regolamento del fondo interno/OICR.

23. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione **<indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa>** ***si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo***».

Il Rappresentante legale
(*Generalità e firma autografa*)

APPENDICE

<u>APPENDICE A</u>: *glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.*

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO

DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO/OICR OGGETTO DI INVESTIMENTO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo interno/OICR e del parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso degli ultimi 10 anni solari[18]. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento (ed eventuali di riscatto) a carico dell'investitore-contraente.

Riportare, in forma tabellare, il rendimento medio annuo composto del fondo interno/OICR a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari[19] [20] e con il tasso medio annuo di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo interno /OICR e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»*[21].

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

[Indicare la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR ed il periodo previsto di durata dello stesso]; indicare il patrimonio netto del fondo ed il valore della quota a fine periodo[22].

Indicare il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo interno/OICR.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO/OICR

---

18 I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1997. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* del fondo vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

19 Cfr. nota n. 18.

20 Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3, 5 e 10 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

21 Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo. Cfr. ultima parte della nota 18.

22 Cfr. nota n. 18.

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio[23], fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Nel calcolo del TER devono essere considerati i seguenti oneri[24]:

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno	Anno	Anno
Totale Commissioni	%	%	%
➢ Commissioni di gestione	%	%	%
➢ Commissioni di incentivo/ *performance* (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti[25]	%	%	%
Spese di amministrazione e custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)	%	%	%
TOTALE	**%**	**%**	**%**

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore di cui al par. 14.1.

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione o di rimborso degli OICR sottostanti. Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

---

[23] Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, può essere indicato il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

[24] In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro il 31 marzo 2008), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

[25] Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio[(25)] espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

[26] In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

APPENDICE

APPENDICE B: ***Modulo di proposta.***

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto ed il regolamento dei fondi interni/OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

- Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- Specificare l'eventuale ripartizione del premio nei diversi fondi interni/OICR/comparti cui sono direttamente collegate le prestazioni principali del contratto.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

a. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c. anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked ».*

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti[27].

2. IL FONDO

Indicare: la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR; le variazioni nella politica di investimento seguita, le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo interno/comparto, la descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e di altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-provider*).

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (EVENTUALE)

Nel caso il contratto preveda garanzie di restituzione del capitale o di rendimento minimo, indicare il/i soggetti/i obbligati/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo.

---

[27] Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *internet* dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

Illustrare il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto[28].

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto dei fondi interni/OICR (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sezione B.1, par. 5.

7.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E *SWITCH*

---

[28] Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d. lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

8. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Illustrare modalità e tempistica di conversione dei premi in quote di fondi interni/OICR, indicando che il numero delle quote di partecipazione è attribuito a ciascun assicurato dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento dei premi (e di quelli successivi), illustrandone i contenuti[29].

9. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (c.d. *SWITCH*)

Riportare le informazioni circa la possibilità, e la relativa la tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo (e/o comparto), specificando gli eventuali limiti al trasferimento.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'operazione di passaggio tra i fondi (e/o comparti), illustrandone i contenuti con particolare riferimento ai valori unitari di riferimento per la conversione.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione di prodotto finanziario-assicurativi.

---

[29] L'impresa di assicurazione provvede a comunicare al contraente, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, le seguenti informazioni: ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito; data di decorrenza del contratto; numero delle quote attribuite ed il loro valore unitario; data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento del modulo di sottoscrizione e di incasso del premio, ovvero alla data di incasso del premio, devono essere fornite anche tali date.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare gli eventuali limiti agli investimenti relativi ai rapporti di affari o di gruppo, inseriti nel regolamento del fondo interno ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi fissati dall'ISVAP, che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi. [Indicare gli eventuali ulteriori limiti alle operazioni con parti correlate, indicati nel regolamento dell'OICR in aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi].

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto di gestione annuale per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse al fondo interno/OICR; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

ALLEGATO N. 2

SCHEMA 10

Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked[1]

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica di sottoscrizione di* <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

> *«Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:*
>
> - *Scheda sintetica*
> - *Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;*
> - *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario;*
> - *Parte III – Altre informazioni»*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ... ».*
>
> *«Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.*
>
> ***La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.***
>
> *Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».*

Inserire in basso la seguente frase:

> *«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

---

[1] Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

Scheda sintetica relativa a <inserire la denominazione commerciale del prodotto>***, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked offerto dalla*** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>*»*.

Inserire la frase: *«**La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo**»*.

Le caratteristiche del prodotto	
Struttura	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso di vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
Durata	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.
Premio	▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Specificare che i premi versati al netto dei costi sono investiti in un portafoglio finanziario strutturato da una o più obbligazioni e da uno o più derivati oppure da una composizione di uno o più strumenti finanziari di diversa natura. ▪ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato[2] in: 1) investimento finanziario distinto per componenti elementari (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative per rischi demografici; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).
Investimento finanziario	▪ Indicare la denominazione e la natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento e i relativi emittenti. ▪ Specificare che l'investimento è volto a correlare in una certa misura il rendimento del capitale investito all'andamento di indici(e) di riferimento (indicare la rappresentatività degli indici). ▪ Indicare il prezzo di emissione del portafoglio strutturato ovvero il prezzo di acquisto (in percentuale del valore nominale). ▪ Indicare l'eventuale corresponsione di cedole annue lorde e illustrare sinteticamente le condizioni per la loro determinazione (fare rinvio alla Parte I del Prospetto informativo). ▪ Indicare la probabilità di ottenere a scadenza un <u>rendimento lordo atteso del capitale investito in linea o superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del contratto, in <u>tre ipotesi di scenario di andamento dell'indice (o indici) (positivo, prudenziale e negativo)</u> evidenziando che tale simulazione considera anche il rischio di controparte degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato.

[2] Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

Finalità dell'investimento	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione ai potenziali sottoscrittori del contratto.
Orizzonte temporale minimo di investimento	Indicare l'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione al rendimento atteso del capitale investito nello scenario prudenziale al netto dei costi e penalità in caso di riscatto anticipato. Per la metodologia simulativa si rinvia al Par. 8 della Parte I del Prospetto informativo.
Grado di rischio dell'investimento	Specificare il grado di rischio dell'investimento finanziario in una scala qualitativa, considerando sia il rischio di mercato sia il rischio di controparte degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato[3].
Garanzie	Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione e/o rendimento minimo del capitale investito. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: ***"L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito".***
Il rimborso dell'investimento (caso vita)	
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)	▪ Rappresentare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato in relazione al valore dell'investimento finanziario alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione). ▪ Indicare il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio strutturato (in percentuale del valore nominale). ▪ Indicare che il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio strutturato sarà eventualmente maggiorato da un'ulteriore percentuale connessa alle componenti derivative collegate all'andamento dell'indice(i) di riferimento.
Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza. ▪ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato in relazione al valore dell'investimento finanziario alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti. Riportare la seguente frase: ***"In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito".***

[3] Il grado di rischio deve essere espresso secondo la seguente scala: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; stimato avendo presente il giudizio di solvibilità dell'emittente del titolo obbligazionario rilasciato da primaria Agenzia di *rating* e la probabilità di ottenere a scadenza un rendimento lordo atteso del capitale investito negativo nello scenario negativo di andamento degli indici di riferimento.

Opzioni	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i termini di esercizio (cfr. Prestazioni in caso di vita dell'assicurato, Allegato 6 – Circolare ISVAP n.551/D del 1° marzo 2205).
Le coperture assicurative per rischi demografici *(cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005)*	
Caso morte	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa).
Altri eventi assicurati	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato (se persona diversa) (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata).
Altre opzioni contrattuali	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.
I costi del contratto	
Spese di emissione	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
Costi di caricamento	Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato.
Costi delle coperture assicurative	Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
Altri costi applicati	Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.
Il diritto di ripensamento	
Revoca della proposta	Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.
Recesso dal contratto	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: ***«In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo»***.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO- INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinviare alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che il valore del capitale investito può variare in relazione alla solvibilità del soggetto emittente gli strumenti finanziari oggetto di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati azionari di riferimento rappresentati dagli indici prescelti.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 9 , del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO *INDEX LINKED*

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1. Caratteristiche del contratto. Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare. Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari[4].

4.2. Durata del contratto. Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

4.3. Orizzonte temporale minimo di investimento. Indicare l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione al rendimento atteso del capitale investito nello scenario prudenziale al netto dei costi e penalità in caso di riscatto anticipato.

4.4. Versamento dei premi. Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per il contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la scomposizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario (distinto per componenti elementari) (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative per rischi demografici; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento e la copertura assicurativa dei rischi demografici, diversi dal caso vita, previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) non concorre alla formazione del capitale investito.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati, al netto dei costi e della componente per coperture assicurative, sono investiti in un portafoglio finanziario strutturato da una o più obbligazioni e da uno o più derivati oppure da una composizione da uno o più strumenti finanziari di diversa natura (c.d. capitale investito). Precisare che tale portafoglio presenta, per via di alcune delle sue componenti elementari, una correlazione del valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto all'andamento di uno o più indici di seguito descritti.

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Per la descrizione della componente obbligazionaria rinviare al par. 5, per quella derivativa al par. 6 e per gli altri strumenti finanziari al par. 7.

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.), rinviando al par. 9 per i dettagli.

---

[4] Ad esempio, "conservazione del capitale"; "crescita del capitale" ecc..

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Specificare, altresì, che l'investitore-contraente assume il rischio di credito connesso all'insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato e il rischio di mercato connesso alla variabilità del rendimento a scadenza del capitale investito, nonché del rischio di liquidità dello stesso e che, pertanto, esiste la possibilità che di ricevere a scadenza un capitale inferiore ai premi versati.

5. LA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere la componente obbligazionaria del portafoglio finanziario strutturato (oggetto di investimento), precisando per ciascun titolo i seguenti elementi informativi:

a. la denominazione del titolo obbligazionario e il codice ISIN;
b. la denominazione, la sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza dell'Emittente (con specificazione dell'attività economica principale del gruppo: es. industriale, finanziario, bancario, assicurativo, altro);
c. la valuta di denominazione del titolo obbligazionario;
d. la durata (in anni), data di decorrenza e data di scadenza;
e. il valore di emissione in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato;
f. il valore di rimborso in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato;
g. la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto garante, comprensiva dell'indicazione dello Stato;
h. il *rating* attribuito all'Emittente o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato[5];
i. per i titoli a rendimento variabile specificare il criterio di indicizzazione, i parametri di riferimento per l'indicizzazione, il periodo e la fonte di rilevazione di detti parametri;
j. il mercato di trattazione degli scambi (e l'eventuale segmento). In assenza di quotazione o qualora il mercato non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, dare indicazione di tali situazioni e delle relative conseguenze, specificando il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario;
k. il tasso di rendimento nominale annuo e il tasso annuo di rendimento effettivo lordo. Ai fini di tale ultima indicazione verranno utilizzate le consuete formule di capitalizzazione, avendo cura di assumere, nel caso di obbligazioni strutturate, come prezzo di riferimento per il calcolo dei tassi, quello della componente obbligazionaria.

[5] Nel glossario, in appendice alla Parte I del Prospetto informativo, deve essere indicata la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine adottata dalle principali Agenzie di *rating*, con indicazione sintetica del loro significato economico.

6. La componente derivativa dell'investimento finanziario

Descrivere la componente derivativa del portafoglio strutturato indicandone la tipologia ed il meccanismo di determinazione del valore a scadenza o alle varie scadenze di rilevazione.

La descrizione dovrà illustrare anche gli indici di riferimento, precisando i seguenti elementi informativi:

a. la composizione degli indici di riferimento avendo riguardo alle componenti rilevanti;
b. le componenti di ciascun indice con descrizione, qualora applicabile, della categoria, dell'area geografica/mercato di riferimento[6] e dei settori industriali coperti;
c. la fonte informativa da cui i valori dell'indice sono presi a riferimento ai fini della valorizzazione;
d. il *rating* attribuito all'Emittente o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato;
e. le modalità e la tempistica di rilevazione dell'indice;
f. le conseguenze della sospensione o mancata rilevazione dell'indice o di altri eventi di turbativa dell'indice, del mercato di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito;
g. indicare il valore della componente derivata in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato alla data di effettuazione dell'investimento[7];

7. L'investimento in altri strumenti finanziari

Nel caso in cui l'investimento dei premi al netto dei costi abbia ad oggetto uno o più strumenti finanziari di natura diversa, precisare i seguenti elementi informativi:

i. la denominazione e la natura degli strumenti finanziari (secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 58/1998 e regolamenti di attuazione del citato decreto legislativo) su cui il valore è costruito;
ii. il mercato di negoziazione prevalente degli strumenti finanziari (in caso contrario, indicare l'eventuale natura *over-the-counter*);
iii. la fonte informativa dalla quale è ricavabile il valore di riferimento;
iv. le modalità e la tempistica di rilevazione;
v. le conseguenze della sospensione, eliminazione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa del valore di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito.

Riportare, ove possibile, le altre informazioni contenute nei paragrafi 5 e 6.

---

[6] Per mercato di riferimento si intende il mercato regolamentato su cui sono negoziate le azioni che compongono l'indice.

[7] Ai fini della determinazione del valore delle componenti derivate dovranno essere adottate metodologie diffuse sul mercato e dovranno essere impiegati parametri oggettivamente rilevati (ad esempio, volatilità storiche calcolate su base giornaliera dei rendimenti del sottostante relative a periodi precedenti coerenti con la durata dell'obbligazione strutturata). Le valutazioni saranno riferite ad una data da specificare.

B.2) INFORMAZIONI [SULLA CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI E] SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8. CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO (EVENTUALE)

Indicare l'eventuale corresponsione di importi periodici alle ricorrenze previste dal contratto e illustrare le condizioni per la loro determinazione.

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA (CASO VITA)

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Si rinvia al par. 14 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito:

- indicare il/i soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni;
- illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

Specificare, nell'ipotesi in cui l'impresa non fornisca alcuna garanzia, che l'investitore-contraente assume il rischio di perdite del capitale investito.

9.1. RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI RENDIMENTI ATTESI A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Al fine di offrire una chiara rappresentazione dei profili di rischio/rendimento dell'investimento finanziario, presentare una tabella degli scenari di rendimento atteso a scadenza dell'investimento finanziario basati su un'ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti elementari del portafoglio strutturato. Nella simulazione occorre considerare anche le eventuali somme corrisposte periodicamente all'investitore-contraente (es. cedole annuali).

Gli scenari sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale del capitale investito (premi lordi al netto dei costi di caricamento e di copertura assicurativa per rischi demografici) effettuate nel rispetto del principio di neutralità al rischio e avuto riguardo alla durata dell'investimento finanziario prevista dalle condizioni di contratto.

Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, di seguito si fornisce una tabella esemplificativa.

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso a scadenza.

SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento atteso è negativo	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%

Formulare una breve descrizione delle ipotesi utilizzate con riguardo ai fattori di rischio e una illustrazione in forma piana, mediante esemplificazioni, dei risultati attesi in termini di valore del capitale a scadenza per un dato ammontare di capitale investito.

Indicare la seguente avvertenza: "***Attenzione: le simulazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario***".

10. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 14.1.5. Rinviare al par. 18 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

10.1. RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI RENDIMENTI ATTESI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO NEL CASO DI RISCATTO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Allo scopo di fornire all'investitore-contraente una rappresentazione degli effetti sul valore di rimborso della scelta di riscatto anticipato, presentare una tabella degli scenari di rendimento atteso dell'investimento finanziario in caso di riscatto al 3° anno dalla sottoscrizione del contratto, nell'ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti elementari del portafoglio strutturato. La rappresentazione dovrà basarsi sulla metodologia seguita per le simulazioni di cui al paragrafo 9.1 con gli adattamenti necessari tenuto conto della riduzione dell'orizzonte temporale di investimento e della eventuale presenza di costi di riscatto.

Formulare una breve descrizione dell'ipotesi utilizzata con riguardo ai fattori di rischio e una illustrazione in forma piana, mediante esemplificazioni, dei risultati ottenuti in termini di valore del capitale ottenibile in caso di riscatto anticipato alla fine del 3° anno.

Indicare la seguente avvertenza: "***Attenzione: le simulazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario***".

11. OPZIONI CONTRATTUALI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

12. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

12.1. Copertura assicurativa caso morte. Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (**caso morte**), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

12.2. Altre coperture assicurative. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati[8], evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

***

Rinviare alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

13. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni contrattuali in caso del verificarsi di un evento assicurato di cui ai par. 12.1 e 12.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

---

[8] Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'inabilità di lunga durata (cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005).

14. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

14.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

14.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

14.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

14.1.3. COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, e illustrare le ragioni economiche sottese.

14.1.4. COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (EVENTUALE)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazioni (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

14.1.5. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

14.2. ALTRI COSTI APPLICATI

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

* * *

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 14.1 e 14.2.[(9)]. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

15. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

---

[9] La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui al par. 14, precisandone la misura massima applicabile.

16. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III, Sezione D, par. 8, per un dettaglio informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

17. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

17.1. Modalità di sottoscrizione. Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 6, per ulteriori informazioni.

17.2. Modalità di revoca della proposta. Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1.

17.3. Diritto di recesso dal contratto. Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

18. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto[(10),(11)]. Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 7, per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

[10] In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

[11] Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, *fax* e *e-mail*) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, il *rating* dell'emittente o del garante, precisando che tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet dell'impresa di assicurazione.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo, cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, allo scopo di rappresentare il valore del capitale maturato a varie date.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato e le altre informazioni obbligatorie.

20. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione **<indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa>** ***si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo»*.**

Il Rappresentante legale
(*Generalità e firma autografa*)

APPENDICE

APPENDICE A: *glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.*

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Illustrare con un grafico a barre il valore di mercato dell'investimento finanziario (in percentuale del valore nominale) su base semestrale, riportando - come primo dato - il prezzo di emissione (o di acquisto) del portafoglio finanziario strutturato o dello strumento finanziario di riferimento.

Specificare che il valore dell'investimento finanziario è al calcolato al lordo di eventuali costi di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

Riportare, in un grafico lineare, 1) l'andamento passato su base annua dell'indice (o del paniere di indici) sottostanti alla componente derivativa dell'investimento finanziario assumendo un periodo analogo alla durata del contratto; 2) l'andamento del valore della componente derivativa dell'investimento finanziario nel medesimo orizzonte temporale.

APPENDICE

APPENDICE B: ***Modulo di Proposta**.*

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto.

- Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

a. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c. anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked».*

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti[(12)].

2. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (EVENTUALE)

Indicare la denominazione e la sede legale del soggetto garante se diverso dall'impresa di assicurazione.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

[12] Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *internet* dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto[13].

4. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

B) SCENARI DI RENDIMENTO ATTESI IN PRESENZA DI RILEVANTI VARIAZIONI DEI MERCATI DI RIFERIMENTO

5. SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO

Illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per ipotesi estreme di andamento dei mercati di riferimento degli indici azionari prescelti.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO

6. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

7. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

D) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

8. IL REGIME FISCALE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione di prodotto finanziario-assicurativo.

---

[13] Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d. lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

9. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

ALLEGATO N. 3

SCHEMA 11

Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari di capitalizzazione[1]

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica di sottoscrizione di* <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario di capitalizzazione».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

> *«Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:*
>
> - *Scheda sintetica*
> - *Parte I – Informazioni sull'investimento;*
> - *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata;*
> - *Parte III – Altre informazioni»*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ... ».*
>
> *«Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.*
>
> ***La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.***
>
> *Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».*

Inserire in basso la seguente frase:

> *«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

---

[1] Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti. Tali informazioni devono essere integrate, laddove necessario, con le informazioni previste negli schemi 9 e 10 nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero a indici o altri valori di riferimento.

Scheda sintetica relativa a <inserire la denominazione commerciale del prodotto>***, prodotto finanziario di capitalizzazione offerto dalla*** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>*»*.

Inserire la frase: *«**La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo**»*.

Le caratteristiche del prodotto	
Struttura	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
Durata	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle condizioni di contratto.
Premio	▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato[2] in: 1) investimento finanziario (c.d. capitale investito); 2) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).
Rivalutazione del capitale investito	Indicare la misura e il meccanismo di rivalutazione del capitale investito, specificando le modalità e la periodicità di assegnazione. Specificare che i premi versati al netto dei costi (capitale investito) sono rivalutati in base: 1) ad un tasso minimo garantito: 2) ad una misura periodica di rivalutazione in funzione del rendimento di una gestione interna separata (al netto dei costi prelevati dall'impresa di assicurazione).
Gestione interna separata	Indicare la denominazione della gestione interna separata e le sue finalità, con particolare riferimento alle garanzie prestate in termini di conservazione del capitale e/o di rendimento minimo.
Garanzie	Indicare il tasso minimo di rendimento garantito dall'impresa di assicurazione, i consolidamenti e l'eventuale variabilità in relazione alla durata del contratto.

[2] Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

Il rimborso dell'investimento	
Rimborso del capitale alla scadenza	Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto - sarà determinato applicando al capitale investito il tasso di rendimento minimo garantito e l'incremento derivante dalla rivalutazione periodica del capitale in base al rendimento della gestione interna separata, specificando che solo una percentuale di tale rendimento contribuisce alla rivalutazione periodica.
Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza. ▪ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato dal capitale maturato al momento del rimborso al netto dei costi di riscatto previsti. Riportare la seguente frase: ***"In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito".***
Opzioni	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i relativi termini di esercizio .

I costi del contratto	
Spese di emissione	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
Costi di caricamento	Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato.
Costi di gestione dell'investimento finanziario	Indicare, in forma tabellare, i costi applicati mediante prelievo sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata ovvero la misura dei costi applicati sui proventi della medesima gestione.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
Altri costi	Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente o del fondo, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

Il costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di costo annuo	Riportare la seguente frase: *«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".* ***Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.*** *Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti e su ipotesi di rendimento della gestione interna separata che possono discostarsi dai dati effettivi. ».* ▪ L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra: 1. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul *cash-flow* dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto del rendimento minimo garantito dal contratto; 2. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo *cash-flow* dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le percentuali di rendimento trattenute dall'impresa , nonché i costi in caso di riscatto. Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es: inflazione). Si deve altresì tener conto, in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall'ISVAP. Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale. Le imprese devono rappresentare in **tabelle esemplificative** l'andamento dell'indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili: 1. **livelli di premio**: 1.1 caso di premio periodico: € 1.200, € 3.000 annui; 1.2 caso di premio unico: € 10.000, € 25.000, 2. **durata**: 2.1 un anno; 2.2 due anni; 2.3 cinque anni; 2.4 dieci anni 2.5 venticinque anni Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale

	maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia nei casi in cui l'importo minimo sia compreso nell'intervallo tra il valore mediano e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest'ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire tre diversi sviluppi dell'indicatore di costo. Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: ***"Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al ……… annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale."***, indicando il dato medio dell'*interest rate swap* a 10 anni (denaro-lettera) rilevato nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno precedente la pubblicazione del Prospetto.
Il diritto di ripensamento	
Revoca della proposta	Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.
Recesso dal contratto	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: *«In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo».*

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinviare alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 8 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

Le informazioni della presente sezione e di quelle seguenti devono essere integrate, laddove necessario, con le informazioni previste negli schemi 9 e 10 nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero a indici o altri valori di riferimento.

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto. Rappresentare le finalità di investimento del risparmio che la sottoscrizione del contratto è destinata a soddisfare.

4.2 Durata del contratto. Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

4.3 Versamento dei premi. Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici), la periodicità di pagamento e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la scomposizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario in una gestione interna separata (c.d. capitale investito); 2) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento previsti dal contratto non concorre alla formazione del capitale investito.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto - sarà determinato applicando al capitale investito:

1) il tasso di rendimento minimo garantito;

2) l'incremento derivante dalla rivalutazione periodica del capitale in base al rendimento della gestione interna separata, al netto dei costi di cui al par. 9.2. Rinviare al par. 5.2.1 per informazioni sulla gestione interna separata.

5.1. TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Indicare il tasso minimo di rendimento garantito dall'impresa di assicurazione, i consolidamenti periodici e l'eventuale variabilità in relazione alla durata del contratto.

5.2. RIVALUTAZIONE PERIODICA

Indicare la misura e il meccanismo di rivalutazione periodica del capitale investito in base al rendimento annuale della gestione interna separata al netto dei costi di cui al par. 9.2, specificando le modalità e la periodicità di assegnazione.

5.2.1. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Indicare la denominazione della gestione interna separata e la data di avvio operatività.

Indicare altresì le seguenti informazioni:

a) valuta di denominazione;

b) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo;

c) criteri di composizione del patrimonio della gestione[3]

c.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se la gestione investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione ed il relativo peso percentuale;

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

c.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

c.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

d) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

e) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore, specificando gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio.

f) la società di revisione incaricata di certificare la gestione.

Indicare, ove possibile, dettagli ulteriori sulla politica di investimento adottata nonché sull'esistenza di limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di strumenti finanziari e/o altri attivi consentiti dalla normativa vigente.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

6. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA

---

[3] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Rinviare al par. 9 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

7. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 9.1.3. Rinviare al par. 13 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Evidenziare, con riferimento alle condizioni di riscatto previste, le ipotesi in relazione alle quali l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un rimborso inferiore all'ammontare complessivo dei premi versati.

Rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

8. OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

***

Rinviare alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per il rimborso del capitale rivalutato a scadenza, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

9. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

9.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

9.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

9.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

9.1.3. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

9.2. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Indicare i costi applicati mediante prelievo sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata ovvero la misura dei costi applicati sui proventi della medesima gestione.

9.3. ALTRI COSTI (EVENTUALE)

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

* * *

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai par. 9.1, 9.2 e 9.3[4]. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

10. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore, in termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 9.1, 9.2 e 9.3, precisandone la misura massima applicabile.

11. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III per un dettaglio informativo.

---

[4] La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

12. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

12.1 Modalità di sottoscrizione. Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 4, per ulteriori informazioni.

12.2 Modalità di revoca della proposta. Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 9.1.1.

12.3 Diritto di recesso dal contratto. Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 9.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

13. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto[5],[6]. Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 5, per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che

---

[5] In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

[6] Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, *fax* e *e-mail*) dell'ufficio dell'impresa si assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

15. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

16. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento relativi alla gestione interna separata che determina la rivalutazione periodica del capitale investito.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata.

***

Specificare che l'impresa di assicurazione è tenuta a consegnare all'investitore-contraente, prima della data di conclusione del contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante lo sviluppo dei premi, il valore di rimborso a scadenza nonché i valori di riduzione e di riscatto, al netto dei costi, determinati in base alle condizioni di contratto sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista dall'ISVAP.

17. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione **<indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa>** ***si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo***».

Il Rappresentante legale
(*Generalità e firma autografa*)

APPENDICE

APPENDICE A: *glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.*

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

I dati storici di rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Riportare, in forma tabellare, il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata nonché il tasso di rendimento riconosciuto agli investitori-contraenti negli ultimi cinque periodi di osservazione, applicando l'aliquota di rivalutazione minima prevista dal contratto.

Confrontare i suddetti dati con il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni aventi durata pari alla scadenza del contratto e con il tasso di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Per i contratti che prevedono il rimborso del capitale in valuta diversa dall'Euro, il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli investitori-contraenti sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli in valuta nonché con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio della medesima valuta rispetto all'Euro.

Se la gestione interna separata è operativa da un periodo inferiore, riportare tutti i dati per tale minor periodo.

Inserire la seguente avvertenza: ***«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»***.

Indicare la data di inizio di operatività della gestione interna separata ed il periodo previsto di durata della stessa; indicare il patrimonio netto della gestione risultante dall'ultimo rendiconto annuale[(7)].

---

[7] Il dato numerico andrà riportato in Euro. Per le gestioni espresse in altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento dei rendimenti storici.

APPENDICE

APPENDICE B: ***Modulo di proposta***.

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto ed il regolamento della gestione interna separata.

- Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario di capitalizzazione».*

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti[(8)].

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto[(9)].

---

[8] Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *internet* dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

[9] Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d. lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dal contratto[10].

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

5. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

C) REGIME FISCALE

6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

7. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare gli eventuali limiti agli investimenti relativi ai rapporti di affari o di gruppo, anche inseriti nel regolamento della gestione interna separata, che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto annuale della gestione interna separata per la quantificazione delle utilità ricevute e

[10] Con riferimento ai contratti collocati da intermediari bancari, che prevedono il versamento del premio periodico mediante l'addebito automatico sul conto corrente del contraente, l'impresa deve altresì indicare la diversa modalità di pagamento del premio da adottare in caso di estinzione del conto corrente bancario.

retrocesse agli investitori-contraenti; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

ALLEGATO N. 4

SCHEMA N. 7: Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il documento informativo contiene un preliminare elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini utilizzati, di uso non comune.

E' necessario indicare con chiarezza le informazioni contenute nei seguenti paragrafi che non sono disponibili al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea e che saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. *a)*, del regolamento emittenti, al momento dell'assegnazione degli strumenti nella fase di attuazione dei piani.

1. I soggetti destinatari

Per tutti i piani

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento emittenti

In aggiunta a quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2:

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)*-c.2 nella società emittente azioni;

b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)*-c.3;

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)*-c.2;

b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)*-c.3;

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.);

d) nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere *a)* e/o *b)*, indicandone i nominativi.

2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano

Per tutti i piani:

2.1 gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.1.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio[1]:

- le ragioni e i criteri in base alle quali l'emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;
- finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine;
- i criteri di definizione dell'orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti.

Per tutti i piani:

2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.2.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

[1] Gli esempi indicati nei paragrafi 2.1.1. 2.2.1 e 2.3.1 sono da considerare una lista non esaustiva e quindi:
- sono da integrare ove gli interessati lo ritengano necessario ai fini dell'adeguata informazione degli investitori;
- possono essere ritenuti non vincolanti ove gli interessati li ritengano non idonei ai fini della corretta descrizione dei propri piani.

- l'indicazione dei fattori, anche in termini di *performance*, e dei criteri utilizzati per individuate le particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari;
- il modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai soggetti che svolgono funzione di direzione, ai dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo;
- le ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo;

Per tutti i piani:

2.3 elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione;

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.3.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- i fattori considerati per decidere l'entità dei compensi;
- gli elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani;
- il modo in cui hanno influito su tale determinazione eventuali compensi realizzabili sulla base di tali precedenti piani;
- le indicazioni sulla coerenza tra gli elementi alla base della determinazione del compenso e gli obiettivi stabiliti.

Per tutti i piani

2.4 le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile cha hanno inciso sulla definizione dei piani;

2.6 l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Per tutti i piani

3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;

3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;

3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

3.5 il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;

3.6 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;

3.7 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. *a)*, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;

3.8 il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;

3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

   i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e

   ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

      a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

      b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

Per tutti i piani

4.1 la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari

(c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock)*; di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant)* con regolamento per consegna fisica (*c.d. stock option)* o per contanti sulla base di un differenziale (*c.d. stock appreciation right)*;

4.2 l'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;

4.3 il termine del piano;

4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;

4.5 le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;

4.6 l'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;

4.7 la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;

4.8 la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;

4.9 l'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;

4.10 le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;

4.11 gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile;

4.12 l'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;

4.13 l'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Con particolare riferimento all'attribuzione di azioni

4.14 gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;

4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile;

Con particolare riferimento alle stock option

4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;

4.17 scadenza delle opzioni;

4.18 modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);

4.19 il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e

b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;

4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.);

Per tutti i piani:

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;

b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	**QUADRO 1**						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. *stock grant*)						
		Sezione 1 Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente (10)	Data assegnazione da parte dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

(5)
Note
(6)
Note
(7)
Note

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	**QUADRO 1** Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. *stock grant*) **Sezione2** Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: □ del c.d.a. di proposta per l'assemblea □ dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
		Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente (10)	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		Opzioni (*option grant*)							
		Sezione 1 Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (10) (12)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (10)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
(2)									
Note									
(3)									
Note									
(4)									
Note									

<table>
<tr><td rowspan="4">Nominativo o categoria

(1)</td><td rowspan="4">Qualifica

(da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)</td><td colspan="7">QUADRO 2</td></tr>
<tr><td colspan="7">Opzioni (option grant)</td></tr>
<tr><td colspan="7"><u>Sezione 2</u>

Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:
☐ del c.d.a. di proposta per l'assemblea
☐ dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea
(9)</td></tr>
<tr><td>Data delibera assembleare</td><td>Descrizione strumento

(13)</td><td>Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria</td><td>Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente

(11)</td><td>Prezzo di esercizio</td><td>Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegna-zione</td><td>Scadenza opzione</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">Note</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">Note</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">Note</td></tr>
</table>

(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Note alla tabella

(1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

(2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.

(3) Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. *c)-c2* e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)-c3*.

(4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(5) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera *c)-c.2*; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

(6) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, lettera *c)-c.3* ; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

(7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).

(8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:

i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;

la tabella contiene pertanto:

- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
- nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione 1 riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranche previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).

(9) I dati possono riferirsi:

a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).

.

(10) Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. *b*), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.

(11) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui ~~il~~ l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".

(12) Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.

(13) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.

070930267

ALLEGATO N. 5

ALLEGATO 3C-*ter*

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale ai sensi dell'art. 81-*ter* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione,

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento).*

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti).*

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio/consolidato/relazione semestrale:

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) redatto/a in conformità a (*inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale*), a quanto consta, è idoneo/a a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Data:

Firma organi amministrativi delegati	Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
…………………………	……………………………

ALLEGATO N. 6

ALLEGATO 5-*BIS*

CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-*BIS*, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998

Schema 1

Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

1. Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo

Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società
8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
10. scadenza dell'incarico
11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola.

2. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

	Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio	
EMITTENTI	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5
	Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00	
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00	**Società grandi** > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo
	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00	
	Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00	
	Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00	
	Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00	
	Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00	**Società medie** ≤ 250 dipendenti e ≤ € 50 mln di ricavi ovvero ≤ € 43 mln di attivo
	Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00	
	Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00	
	Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00	
	Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		------	**Società piccole:** limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile
				0,00	**Limite punteggio ≤ 6**

Nella presente tabella per "Peso" s'intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell'impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell'incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell'organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società d'interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non

controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
4. motivazioni del superamento del limite

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 3

Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all'incarico
4. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
5. data di rinuncia all'/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite
6. aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti
7. aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 4

Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

1. nome e cognome
2. denominazione sociale della società
3. tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)
4. scadenza dell'incarico
5. numero di incarichi ricoperti in emittenti
6. numero di incarichi complessivamente ricoperti

ALLEGATO N. 7

ALLEGATO 5-*ter*
INCARICHI DI REVISIONE

Schema 1 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147 del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal __ al __)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal ___ al ___)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal __ al __)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal ___ al ___)	Società incluse nel precedente prospetto (SI/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società con azioni quotate										
Società controllate italiane sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165 del T.U.F.										
Società controllate estere sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165-*quater*, comma 4, del T.U.F.										
	(1)									
	(1)									
	(1)									
Società controllate estere sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165 del T.U.F. e dell'art. 150 del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
				Totale corrispettivi						

Società controllate italiane ed estere esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti	%	%			

Società controllate italiane ed estere che non fanno più parte del gruppo

Denominazione della Società	Data di decorrenza dell'uscita dal perimetro del gruppo	Motivazioni (6)
Società italiane		
Società estere		

<u>Note per la compilazione del prospetto delle società controllate da società con azioni quotate, di cui all'art. 147 del Regolamento Emittenti</u>

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società con azioni quotate che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera controllata dalla società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151, comma 2, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "**NO**".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "**CC**" le società controllate italiane, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis e segg.* del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllata, già indicato nel prospetto precedentemente inviato, è uscita dal perimetro del gruppo (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Schema 2 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-*bis*, comma 1. del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal __ al __)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal ___ al ___)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal __ al __)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal ___ al ___)	Società incluse nel precedente prospetto (SI/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo ("capogruppo italiana")										
Società italiane controllanti "intermedie" di società con azioni quotate, sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F.										
Società estere controllanti "intermedie" di società con azioni quotate, sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F. e dell'art. 150-*bis* del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
Società italiane sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, assoggettate a revisione ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F.										
Società estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, assoggettate a verifica ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F. e dell'art. 150-*bis* del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
			Totale corrispettivi							

Società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento Emittenti					
Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti	%	%			

Società italiane ed estere "controllanti intermedie" e società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, che non sono più controllate dalla capogruppo italiana		
Denominazione della società	Data di decorrenza dell'uscita dal perimetro del gruppo	Motivazioni (6)
Società italiane		
Società estere		

Note per la compilazione del prospetto delle società controllanti e sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1) che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "**NO**".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "**CC**" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *bis e segg.* del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllante "intermedia" e/o la società sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso tale status (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Schema 3 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal __ al __)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal __ al __)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal __ al __)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal __ al __)	Società incluse nel precedente prospetto (SI/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società italiana posta al livello più elevato della propria catena di controllo (non controllata da capogruppo italiana ma da capogruppo estera)										
Società italiane controllate dalla società indicata al primo rigo, sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F.										
Società estere controllate dalla società indicata al primo rigo, sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165-*bis* del T.U.F. e dell'art. 150-*bis* del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
				Totale corrispettivi						

Società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società quotata, non controllate da capogruppo italiana, esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento Emittenti					
Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti	%	%			

Società italiane ed estere, già sottoposte a comune controllo con la società quotata, che hanno perso tale status (6)		
Denominazione della Società	Data in cui la società ha perso lo status di sottoposta a comune controllo	Motivazioni
Società italiane		
Società estere		

Note per la compilazione del prospetto delle società sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all'art. 147-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1 del prospetto) che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151-*bis,* comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "**NO**".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "**CC**" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *bis e segg.* del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso lo status di sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate (ad esempio, a seguito di: per cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

07A04100

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703108/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035